

PARERE N. 97 del 10 giugno 2015

PREC 274/14/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dalla ditta Incoerenze di Elena Salazano – Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi e forniture relativi all'attuazione dell'intervento "Percorsi culturali Atena Capoluogo". Importo a base di gara euro: 70.261,39. S.A.: Comune di Atena Lucana.

Varianti progettuali in sede di offerta. Contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Alla variante progettuale migliorativa introdotta nell'offerta tecnica, non può non corrispondere, nell'offerta economica, la relativa voce di nuovo prezzo o la modifica delle quantità nelle lavorazioni già previste nella lista delle categorie ovvero il non utilizzo di determinate lavorazioni

Art. 76 d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n. 82215 del 21.7.2014 presentata dalla ditta Incoerenze di Elena Salazano relativamente alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi e forniture relativi all'attuazione dell'intervento "Percorsi culturali Atena Capoluogo, bandita dal Comune di Atena Lucana e da aggiudicare mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO in particolare il quesito formulato in ordine alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico per mancata allegazione del computo metrico estimativo e computo metrico di confronto (quadro comparativo) all'offerta economica, ritenendo che la documentazione mancante non risultasse determinante ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al criterio prezzo con la conseguenza che non essendo documentazione essenziale non potesse determinare l'esclusione;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 28.11.2014;

VISTA la memoria inoltrata dal Comune di Atena Lucana in data 9.12.2014 con la quale, riportandosi a quanto già formalizzato all'impresa in questione in riscontro all'informativa ex art. 243 bis d.lgs. 163/2006, ribadisce la correttezza del proprio operato precisando che, secondo quanto previsto al punto VII.4 della lettera di invito, l'impresa avrebbe dovuto allegare alla propria offerta economica la seguente documentazione: computo metrico estimativo di offerta, computo metrico di confronto e la dichiarazione sostitutiva secondo modello C relativo alle condizioni di vantaggio competitivo. Sostiene la stazione appaltante che per il combinato disposto dell'art. 76 d.lgs. 163/2006 e dell'art. 279 d.p.r. n. 207/2010, il prospetto economico dei costi di acquisizione di beni e servizi (c.d. computo metrico estimativo), costituisce elemento essenziale del progetto di variante in sede di offerta e quindi elemento essenziale dell'offerta. Medesime considerazioni valgono anche per il capitolato descrittivo e prestazionale previsto dalla lettera di invito e non presentato dall'odierna istante nella busta contenente la propria offerta tecnica;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che la lettera di invito ha previsto, a pena di esclusione, con riferimento all'offerta tecnica (punto VII. 3 – Busta 2) l'allegazione della seguente documentazione: proposta di migliorie ed offerte integrative rispetto alla tipologia A) di progetto nonché proposta di migliorie ed offerte integrative rispetto alla tipologia B) di progetto, mediante per entrambe le tipologie di proposte una relazione dettagliata sui miglioramenti e/o integrazioni progettuali e contenente il computo metrico delle migliorie offerte, il computo metrico di confronto nonché fascicolo di capitolato prestazionale con il dettaglio delle caratteristiche e specifiche. Anche con riferimento all'offerta economica (punto VII.4- Busta 3), sempre a pena di esclusione, la lettera di invito ha previsto che la busta contenga il computo metrico estimativo di offerta rimodulato in funzione degli adeguamenti, miglioramenti e/o integrazioni apportate al progetto, secondo quanto

indicato nelle proposte di cui alla Busta 2), il computo metrico di confronto (quadro comparativo) di dettaglio tra il progetto esecutivo a base di gara e del progetto esecutivo rimodulato in funzione degli adeguamenti, miglioramenti e/o integrazioni indicati nella Busta 2) e la dichiarazione sostitutiva secondo modello C;

TENUTO CONTO che il criterio prescelto dalla stazione appaltante ai fini dell'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che si ricorda essere criterio basato sull'idoneità tecnica -economica dell'offerente che deve essere rapportata alla natura e all'importo delle prestazioni oggetto della gara, per cui la scelta dell'offerta non è affidata al solo ribasso del prezzo, ma coinvolge la valutazione comparativa di altri elementi oggetto dell'affidamento;

RILEVATO che, secondo la definizione della *lex specialis*, l'amministrazione procedente ha ritenuto necessario acquisire, in considerazione della possibilità di presentare proposte migliorative ed integrative del progetto a base di gara in sede di offerta, anche a corredo dell'offerta economica una serie di elaborati che tengono conto comunque di quanto indicato rispettivamente nelle due relazioni allegate alla Busta 2)- offerta tecnica;

CONSIDERATO che giova evidenziare in generale che alla variante progettuale migliorativa introdotta nell'offerta tecnica, non può non corrispondere, nell'offerta economica, la relativa voce di nuovo prezzo o la modifica delle quantità nelle lavorazioni già previste nella lista delle categorie ovvero il non utilizzo di determinate lavorazioni (in tal senso parere n. 107 del 27.5.2010);

RITENUTO che nella lettera di invito risulta, altresì, la previsione di esclusione dalla gara (Sezione VIII) tra l'altro, nel caso in cui le buste interne al plico siano mancanti del contenuto delle stesse (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica). La suddetta previsione appare coerente con i principi che regolano il corretto svolgimento delle procedure di gara da aggiudicare con il predetto criterio composito tecnico-qualitativo-economico, a nulla valendo addurre in contrario il richiamo al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui al comma 1-*bis* dell'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006.;

PRESO ATTO che l'operatore economico da un lato ha prodotto a corredo dell'offerta economica unicamente la dichiarazione sostitutiva relativa: alle condizioni di vantaggio competitivo che consentono economie sugli elementi costitutivi dell'offerta, al costo del lavoro previsto per l'esercizio dell'appalto nonché l'importo spese generali, dell'utile d'impresa, delle attrezzature e macchinari utilizzati, tralasciando l'allegazione dei restanti documenti richiesti; dall'altro neppure relativamente all'offerta tecnica ha presentato in maniera completa la necessaria documentazione, avendo trascurato l'inserimento del capitolato descrittivo e prestazionale richiesto;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla normativa di settore l'esclusione dalla gara disposta nei confronti dell'operatore economico che non ha prodotto, così come richiesto a pena di esclusione, la documentazione relativa sia all'offerta tecnica sia all'offerta economica.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data
Per il Segretario Maria Esposito: Rosetta Greco